



PROT. n. 97 R.O.

DEL 25/09/2020

ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Verbale n. 29/6 del 03/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA AMMINISTRATIVA

VISTO il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 29/6 del 03/06/2016 elevato dalla legione Carabinieri "Marche" stazione di Cingoli, regolarmente notificato in data 08/06/2016, [REDACTED] in qualità di legale rappresentante e gestore dell'esercizio pubblico, [REDACTED] ([REDACTED]), per la violazione amministrativa p. e p. dall'art. 666 C.P. in relazione all'art. 68 T.U.L.P.S. poichè in data 21/05/2016 in assenza del prescritto titolo autorizzatorio avrebbe organizzato un pubblico spettacolo temporaneo. Violazione accertata dalla Locale Stazione Carabinieri nel corso di un servizio di controllo territoriale;

ESAMINATI:

- il verbale di contestazione della violazione amministrativa n. 29/6 del 03/06/2016 redatto dalla Legione Carabinieri "Marche" Stazione di Cingoli;
- gli scritti difensivi prodotti dalla [REDACTED] assunti al prot. 12470 del 28/07/2016;
- le controdeduzioni, in ordine alle memorie difensive, espresse dalla locale stazione Carabinieri, pervenute a questo Ente ed assunte al prot. 16702 del 04/10/2016;
- gli atti d'ufficio in ordine al verbale;

CONSIDERATO che il trasgressore non ha richiesto di essere ascoltato;

RITENUTO che dalla documentazione prodotta dal locale Comando Stazione Carabinieri si evince la fondatezza del verbale nonché la sussistenza dell'infrazione accertata e regolarmente notificata;

RITENUTO che le giustificazioni addotte dalla ricorrente siano da considerarsi tali da non giustificare l'archiviazione del provvedimento, poichè non escludono del tutto a carico del trasgressore la presenza di responsabilità soggettiva, quantomeno a titolo di "colpa" (per errata interpretazione e, comunque, per inosservanza di legge);

CONSIDERATA la presunta buona fede del trasgressore circa la natura accessoria dell'attività d'intrattenimento musicale rispetto all'attività principale di somministrazione dichiarando la stessa di non aver organizzato né svolto alcun spettacolo di pubblico trattenimento oggetto di specifica autorizzazione amministrativa come dichiarato negli scritti difensivi prodotti all'Ente;

RITENUTO opportuno quindi, sulla base di quanto è emerso dagli scritti difensivi e tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, di comminare la sanzione nel minimo edittale, ovvero in € 258,00 per la violazione amministrativa p. e p. dall'art. 666 C.P. in relazione all'art. 68 T.U.L.P.S.;

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. e la Legge Regionale 10 agosto 1998 n. 33;
- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della relativa notifica;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

alla [redacted] si sopra meglio generalizzata, di pagare la somma di € 258,00 per la violazioni di cui sopra.

INGIUNGE

di versare la somma di € 258,00 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con bonifico bancario presso la BCC-Banca di Filottrano codice IBAN: IT15 G 08549 68860 000030162066 o versamento su Conto Corrente Postale n. 14490627 con espresso avvertimento che in difetto si provvederà coattivamente nelle forme per la riscossione dei crediti degli Enti Pubblici;

DISPONE

la notifica del presente atto alla [redacted] e che il suddetto venga comunicato alla Legione Carabinieri Marche Stazione di Cingoli;

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 gg. (trenta) dalla notifica al Giudice di Pace di Macerata ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 .

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. è il Responsabile del Settore I - Attività Produttive e Polizia Amministrativa del Comune di Cingoli, dott.ssa Stella Sabbatini.

Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
(Dott.ssa Stella Sabbatini)

